

Appendice 1

Scheda informativa relativa all'alloggiamento per il montaggio della targa posteriore di immatricolazione di un tipo di veicolo a motore a due o tre ruote

(Da allegare alla domanda di omologazione qualora venga presentata indipendentemente dalla domanda di omologazione del veicolo)

Numero d'ordine (attribuito dal richiedente):

La domanda di omologazione per quanto concerne l'alloggiamento per il montaggio della targa posteriore di immatricolazione di un tipo di veicolo a motore a due o tre ruote deve essere corredata delle informazioni di cui all'allegato II della direttiva 92/61/CEE, ai seguenti punti:

- lettera A:
 - 0.1
 - 0.2
 - da 0.4 a 0.6
 - 2.2
 - 2.1.1
- lettera B:
 - 1.2 e 1.2.1
- lettera C:
 - 2.11 e 2.11.1.

ALLEGATO

1. DIMENSIONI

Le dimensioni dell'alloggiamento per il montaggio della targa posteriore di immatricolazione dei veicoli a motore a due o tre ruote (*) sono le seguenti:

1.1. Ciclomotori e quadricicli leggeri

1.1.1. *Larghezza:* 100 mm;1.1.2. *Altezza:* 175 mm;

oppure

1.1.3. *Larghezza:* 145 mm;1.1.4. *Altezza:* 125 mm.

1.2. Motocicli, tricicli fino a 15 kW di potenza massima e quadricicli diversi dai quadricicli leggeri

1.2.1. *Larghezza:* 280 mm;1.2.2. *Altezza:* 210 mm.

1.3. Tricicli con potenza massima superiore a 15 kW

1.3.1. Si applicano le norme prescritte per le autovetture (direttiva 70/222/CEE).

2. NORME GENERALI CONCERNENTI LA POSIZIONE

2.1. L'alloggiamento della targa posteriore di immatricolazione deve trovarsi sulla parte posteriore del veicolo in modo che:

2.1.1. la targa possa trovarsi tra i piano longitudinali che passano per le estremità esterne del veicolo.

3. INCLINAZIONE

3.1. La targa posteriore d'immatricolazione:

3.1.1. deve essere perpendicolare al pianolongitudinale mediano del veicolo;

3.1.2. può essere inclinata rispetto alla verticale, di un angolo non superiore a 30° quando la superficie recante il numero di immatricolazione è rivolta verso l'alto;

3.1.3. può essere inclinata rispetto alla verticale, di un angolo non superiore a 15° quando la superficie recante il numero di immatricolazione è rivolta verso il basso.

4. ALTEZZA MASSIMA

4.1. Nessun punto dell'alloggiamento per il montaggio della targa d'immatricolazione deve trovarsi ad un'altezza dal suolo superiore a 1,50 m quando il veicolo è carico (massa in ordine di marcia più massa di 75 kg).

5. ALTEZZA MINIMA

5.1. Nessun punto dell'alloggiamento per il montaggio della targa di immatricolazione deve trovarsi ad un'altezza dal suolo inferiore a 0,20 m oppure al raggio della ruota, se quest'ultimo è inferiore a 0,20 m, a veicolo carico (massa in ordine di marcia più massa di 75 kg).

(*) Per i ciclomotori si tratta della targa di immatricolazione e/o dell'eventuale targa di identificazione.

DECRETO 3 novembre 1994.

Attuazione della direttiva 93/94/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, relativa all'alloggiamento per il montaggio della targa posteriore d'immatricolazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE

Visto l'art. n. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti a materie disciplinate dallo stesso codice;

Visto l'art. 406 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1992 che conferma l'applicabilità del sopracitato art. 229 del codice al recepimento delle direttive comunitarie disciplinanti materie del regolamento;

Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione a decretare in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario;

Visto l'art. 72 del nuovo codice della strada che ai commi 8, 9 e 10 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione a decretare in materia di norme di omologazione e di contrassegno di conformità dei dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario;

Visto l'art. 77 del nuovo codice della strada che dettando norme sul controllo di conformità al tipo omologato dei veicoli a motore, dei rimorchi e dei loro dispositivi di equipaggiamento, stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione a decretare in materia;

Visto il proprio decreto 5 aprile 1994 di recepimento della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 92/61 del 30 giugno 1992 relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 30 aprile 1994;

Vista la direttiva del Consiglio n. 93/94/CEE del 29 ottobre 1993, relativa all'alloggiamento per il montaggio della targa posteriore d'immatricolazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote;


Decreta:

Art. 1.

1. Il presente decreto si applica all'alloggiamento per il montaggio per la targa posteriore d'immatricolazione di tutti i veicoli definiti all'art. 1 del decreto ministeriale 5 aprile 1994 di recepimento della direttiva 92/61/CEE.

Art. 2.

1. Le procedure per il rilascio dell'omologazione di un tipo di veicolo a motore a due o a tre ruote per quanto attiene all'alloggiamento per il montaggio della targa posteriore d'immatricolazione, sono quelle stabilite nel decreto 5 aprile 1994 di recepimento della direttiva 92/61/CEE.



- 3.2.3.3.2. destinati al trasporto di persone:
a 300 kg;
- 3.2.3.4. *per i quadricicli diversi da quelli leggeri:*
- 3.2.3.4.1. destinati al trasporto di merci:
a 1000 kg;
- 3.2.3.4.2. destinati al trasporto di persone:
a 200 kg.
- 3.2.4. I veicoli a motore a due, tre o quattro ruote possono essere autorizzati a rimorchiare una massa dichiarata dal costruttore che non deve essere superiore al 50 % della massa a vuoto del veicolo.

ALLEGATO

DEFINIZIONI — PRESCRIZIONI GENERALI E PARTICOLARI

1. DEFINIZIONI

Ai fini del presente decreto si intende per:

1.1. *lunghezza*

la distanza fra due piani verticali perpendicolari al piano longitudinale del veicolo tangenti all'estremità anteriore e posteriore del veicolo. Tutti gli elementi del veicolo e, in particolare, tutti gli organi fissi sporgenti all'estremità anteriore o posteriore (paraurti, parafanghi, ecc.) sono compresi tra questi due piani;

1.2. *larghezza*

la distanza fra due piani paralleli al piano longitudinale del veicolo tangenti dalle due parti di questo piano al veicolo. Tutti gli elementi del veicolo e, in particolare, tutti gli organi fissi sporgenti lateralmente sono compresi tra questi due piani, ad eccezione del/dei retrovisore(i);

1.3. *altezza*

la distanza tra il piano d'appoggio del veicolo e il piano parallelo tangente alla parte superiore del/dei retrovisore(i);

1.4. *piano longitudinale*

un piano verticale parallelo alla direzione di marcia in linea retta del veicolo;

1.5. *massa a vuoto*

massa del veicolo in ordine normale di marcia e munito dei seguenti equipaggiamenti:

- equipaggiamento supplementare prescritto unicamente per l'utilizzazione normale considerata,

- equipaggiamento elettrico completo, compresi i dispositivi di illuminazione e di segnalazione forniti dal costruttore,

- strumenti e dispositivi prescritti dalla legislazione per la quale si esegue una misurazione della massa a vuoto del veicolo,

- opportuni riempimenti di liquidi per garantire il buon funzionamento di tutte le parti del veicolo.

Osservazione: Il carburante e la miscela carburante/olio non sono inclusi nella misurazione, a differenza di elementi quali l'acido dell'accumulatore, il fluido per i circuiti idraulici, il liquido di raffreddamento e l'olio del motore;

1.6. *massa in ordine di marcia*

massa a vuoto alla quale è aggiunta la massa dei seguenti elementi:

- carburante: serbatoio riempito almeno al 90 % della capacità indicata dal costruttore,

- equipaggiamento supplementare normalmente fornito dal costruttore oltre a quello necessario per il funzionamento normale (astuccio degli utensili, portapacchi, parabrezza, dispositivo di protezione, ecc.).

Osservazione: Nel caso di un veicolo funzionante con una miscela carburante/olio:

a) se il carburante e l'olio sono premiscelati, il termine «carburante» deve essere interpretato in modo da comprendere detta premiscela di carburante e di olio;

b) se il carburante e l'olio sono introdotti separatamente, il termine «carburante» deve essere interpretato in modo da comprendere soltanto la benzina. In questo caso l'olio è già incluso nella misura della massa a vuoto;

1.7. *massa del conducente*

massa fissata convenzionalmente a 75 kg;

DECRETO 3 novembre 1994.

Attuazione della direttiva 93/93/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, relativa alle masse e alle dimensioni dei veicoli a motore a due o a tre ruote.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE

Visto l'art. n. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti a materie disciplinate dallo stesso codice;

Visto l'art. 406 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1992 che conferma l'applicabilità del sopracitato art. 229 del codice al recepimento delle direttive comunitarie disciplinanti materie del regolamento;

Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione a decretare in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario;

Visto l'art. 72 del nuovo codice della strada che ai commi 8, 9 e 10 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione a decretare in materia di norme di omologazione e di contrassegno di conformità dei dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario;

Visto l'art. 77 del nuovo codice della strada che dettando norme sul controllo di conformità al tipo omologato dei veicoli a motore, dei rimorchi e dei loro dispositivi di equipaggiamento, stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione a decretare in materia;

Visto il proprio decreto 5 aprile 1994 di recepimento della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 92/61 del 30 giugno 1992 relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 30 aprile 1994;

Vista la direttiva del Consiglio n. 93/93/CEE del 29 ottobre 1993, relativa alle masse e alle dimensioni dei veicoli a motore a due o a tre ruote;

Decreta:

Art. 1.

Il presente decreto si applica alle masse e alle dimensioni di tutti i tipi di veicoli definiti all'art. 1 del decreto legislativo 5 aprile 1994 di recepimento della direttiva 92/61/CEE.

Art. 2.

Le procedure per il rilascio dell'omologazione di un tipo di veicolo a motore a due o a tre ruote per quanto alle masse e alle dimensioni, sono quelle stabilite nel decreto 5 aprile 1994 di recepimento della direttiva 92/61/CEE.

Appendice 3

Scheda informativa per quanto riguarda l'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa su un tipo di triciclo

(Da allegare alla domanda di omologazione nel caso in cui quest'ultima venga presentata indipendentemente dalla domanda di omologazione del veicolo)

Numero progressivo (assegnato dal richiedente):

La domanda di omologazione per quanto riguarda l'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa su un tipo di triciclo deve essere corredata delle informazioni che figurano all'allegato II della direttiva 92/61/CEE, lettera A, punti:

- 0.1,
- 0.2,
- 0.4-0.6,
- 8-8.4.

Appendice 1

Visibilità di luci rosse verso l'avanti e di luci bianche verso il retro
(Vedi punto B.9 dell'allegato I e punti 6.3.11.3.2 e 6.3.11.4.2 del presente allegato)




Figura 1




Figura 2

- 6.9.9. *Collegamento elettrico*
 Il proiettore può essere acceso soltanto se è innestata la retromarcia e se il dispositivo che comanda l'accensione o lo spegnimento del motore si trova in una posizione tale che sia possibile il funzionamento del motore.
 Esso non deve potersi accendere o restare acceso se non è stata verificata una delle condizioni precedenti.
- 6.9.10. *Spia d'innesto: facoltativa.*
- 6.10. *Segnalazione d'emergenza*
- 6.10.1. Prescrizioni identiche a quelle indicate ai punti da 6.3. a 6.3.8.
- 6.10.2. *Collegamento elettrico*
 L'azionamento del segnale deve avvenire tramite un comando distinto che permette l'alimentazione simultanea di tutti gli indicatori di direzione.
- 6.10.3. *Spia d'innesto: obbligatoria.*
 Spia rossa lampeggiante o, se non esiste una spia separata, funzionamento simultaneo delle spie prescritte al punto 6.3.10.
- 6.10.4. *Altre prescrizioni*
 Luce lampeggiante a una frequenza di 90 ± 30 periodi al minuto. L'azionamento del comando del segnale luminoso deve dar luogo all'accensione della luce entro un secondo al massimo e alla prima estinzione della luce entro un secondo e mezzo al massimo.
 La segnalazione d'emergenza deve poter essere messa in funzione anche quando il dispositivo che comanda l'accensione o lo spegnimento del motore si trova in una posizione tale che il funzionamento di quest'ultimo sia impossibile.
- 6.11. *Dispositivo d'illuminazione della targa d'immatricolazione posteriore*
- 6.11.1. *Numero: uno.*
 Il dispositivo può essere composto da diversi elementi ottici destinati a illuminare la sede della targa.
- 6.11.2. *Schema d'installazione*
- 6.11.3. *Posizione*
- 6.11.3.1. in larghezza
- 6.11.3.2. in altezza
- 6.11.3.3. in lunghezza
- 6.11.4. *Visibilità geometrica*
- 6.11.5. *Orientamento*
- 6.11.6. Può essere raggruppato con una o più luci posteriori.
- 6.11.7. Può essere combinato con la luce di posizione posteriore.
- 6.11.8. Non può essere incorporato reciprocamente con altre luci.
- 6.11.9. *Collegamento elettrico: nessuna prescrizione particolare.*
- 6.11.10. *Spia d'innesto: facoltativa.*
 La sua funzione deve essere compiuta dalla spia prescritta per la luce di posizione.
- 6.11.11. *Altre prescrizioni: nessuna.*
- 6.12. *Catadiottri posteriori, non triangolari*
- 6.12.1. *Numero: uno o due della classe I A (1).*
 Tuttavia, per i tricicli la cui larghezza massima è superiore a 1000 mm, sono richiesti due catadiottri posteriori non triangolari.

Tali che il dispositivo illumini la sede riservata alla targa d'immatricolazione.

(1) In base alla classificazione che figura nella direttiva 76/757/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai catadiottri dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

- 6.6.10. *Spia d'innesto: facoltativa.*
La sua funzione deve essere assicurata dal dispositivo previsto, se del caso, per la luce di posizione anteriore.
- 6.6.11. *Altre prescrizioni: nessuna.*
- 6.7. *Proiettori fendinebbia*
- 6.7.1. *Numero: uno o due.*
- 6.7.2. *Schema di montaggio: nessuna disposizione particolare.*
- 6.7.3. *Posizione*
- 6.7.3.1. *in larghezza:*
- un proiettore fendinebbia può essere installato sopra o sotto o accanto ad un'altra luce anteriore: se queste luci si trovano una sopra l'altra, il centro di riferimento del proiettore fendinebbia deve essere situato sul piano longitudinale mediano del veicolo; se queste luci si trovano una accanto all'altra, i loro centri di riferimento devono essere simmetrici rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo;
 - un proiettore fendinebbia incorporato reciprocamente con un'altra luce anteriore deve essere installato in modo che il suo centro di riferimento sia situato sul piano longitudinale mediano del veicolo;
 - due proiettori fendinebbia, di cui uno o ambedue incorporato (incorporati) reciprocamente con un'altra luce anteriore, devono essere installati in modo che i loro centri di riferimento siano simmetrici rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo;
 - i bordi della superficie illuminante più distante dal piano longitudinale mediano del veicolo non devono trovarsi a più di 400 mm dalla parte più esterna del veicolo;
- 6.7.3.2. *in altezza: minimo 250 mm dal suolo. Nessun punto della superficie illuminante deve trovarsi sopra il punto più elevato della superficie illuminante del proiettore anabbagliante;*
- 6.7.3.3. *in lunghezza: nella parte anteriore del veicolo. Questa esigenza è considerata soddisfatta se la luce emessa non disturba il conducente, né direttamente, né indirettamente, attraverso specchi retrovisori e/o altre superfici riflettenti del veicolo.*
- 6.7.4. *Visibilità geometrica*
Essa è determinata dagli angoli α e β come sono definiti al punto A.10 dell'allegato I:
 $\alpha = 5^\circ$ verso l'alto e verso il basso;
 $\beta = 45^\circ$ a sinistra e a destra eccetto che per un proiettore eccentrico, nel qual caso l'angolo interno deve essere $\beta = 10^\circ$.
- 6.7.5. *Orientamento: verso l'avanti.*
Possono muoversi in funzione dell'angolo di sterzata.
- 6.7.6. *Possono essere raggruppati con altre luci anteriori.*
- 6.7.7. *Non possono essere combinati con altre luci anteriori.*
- 6.7.8. *Possono essere incorporati reciprocamente con il proiettore abbagliante e la luce di posizione anteriore.*
- 6.7.9. *Collegamento elettrico: il proiettore fendinebbia deve poter essere acceso o spento indipendentemente dal proiettore abbagliante o dal proiettore anabbagliante.*
- 6.7.10. *Spia d'innesto: facoltativa.*
Spia luminosa verde non lampeggiante.
- 6.7.11. *Altre prescrizioni: nessuna.*
- 6.8. *Luci posteriori per nebbia*
- 6.8.1. *Numero: una o due.*
- 6.8.2. *Schema di montaggio: nessuna disposizione particolare.*

- 6.3.11.5. In caso di funzionamento difettoso di un indicatore di direzione, non causato da corto circuito, l'altro indicatore deve continuare a lampeggiare o rimanere acceso, ma in tal caso la frequenza deve differire da quella prescritta, a meno che il veicolo non sia munito di una spia.
- 6.4. Luci di arresto
- 6.4.1. *Numero:* una o due.
- Tuttavia, per i tricicli con una larghezza massima superiore a 1300 mm sono richieste due luci di arresto.
- 6.4.2. *Schema di montaggio:* nessuna disposizione particolare.
- 6.4.3. *Posizione*
- 6.4.3.1. in larghezza: il centro di riferimento deve essere situato sul piano longitudinale mediano del veicolo qualora vi sia una sola luce di arresto; qualora vi siano due luci d'arresto, esse devono essere simmetriche al piano longitudinale mediano del veicolo.
- Per i veicoli con due ruote posteriori: almeno 600 mm tra le due luci. Questa distanza può essere ridotta a 400 mm se la larghezza massima del veicolo è inferiore a 1300 mm;
- 6.4.3.2. in altezza: minimo 250 mm, massimo 1500 mm dal suolo;
- 6.4.3.3. in lunghezza: nella parte posteriore del veicolo.
- 6.4.4. *Visibilità geometrica*
- Angolo orizzontale: 45° a destra e a sinistra.
- Angolo verticale: 15° sopra e sotto l'orizzontale.
- Tuttavia, l'angolo verticale al disotto dell'orizzontale può essere ridotto a 5° se l'altezza della luce è inferiore a 750 mm.
- 6.4.5. *Orientamento:* verso il retro del veicolo.
- 6.4.6. Possono essere raggruppate con una o più altre luci posteriori.
- 6.4.7. Non possono essere combinate con altre luci.
- 6.4.8. Può essere incorporata reciprocamente con la luce di posizione posteriore.
- 6.4.9. Collegamento elettrico: deve accendersi ogni volta che venga azionato almeno uno dei freni di servizio.
- 6.4.10. *Spia d'innesto:* vietata.
- 6.5. Luci di posizione anteriori
- 6.5.1. *Numero:* una o due.
- Tuttavia, per i tricicli la cui larghezza massima sia superiore a 1300 mm, sono richieste due luci di posizione anteriori.
- 6.5.2. *Schema di montaggio:* nessuna disposizione particolare.
- 6.5.3. *Posizione*
- 6.5.3.1. in larghezza:
- una luce di posizione anteriore può essere installata sopra o sotto o accanto ad un'altra luce anteriore: se queste luci si trovano una sopra l'altra, il centro di riferimento della luce di posizione anteriore deve essere situato sul piano longitudinale mediano del veicolo; se queste luci si trovano una accanto all'altra, i loro centri di riferimento devono essere simmetrici rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo;
 - una luce di posizione anteriore incorporata reciprocamente con un'altra luce anteriore deve essere installata in modo che il suo centro di riferimento sia situato sul piano longitudinale mediano del veicolo;
 - due luci di posizione anteriori, di cui una o ambedue incorporata (incorporate) reciprocamente con un'altra luce anteriore, devono essere installate in modo che i loro centri di riferimento siano simmetrici rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo.

- due proiettori anabbaglianti, di cui uno o ambedue incorporato (incorporati) reciprocamente con un'altra luce anteriore, devono essere installati in modo che i loro centri di riferimento siano simmetrici rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo;

nel caso di un veicolo con due proiettori anabbaglianti:

- i bordi delle superfici illuminanti più distanti dal piano longitudinale mediano del veicolo non devono trovarsi a più di 400 mm dall'estremità della larghezza fuori tutto del veicolo;
- i bordi interni delle superfici illuminanti devono trovarsi a una distanza di almeno 500 mm. Tale distanza può essere ridotta a 400 mm se la larghezza del veicolo è inferiore a 1300 mm;

6.2.3.2. in altezza: minimo 500 mm, massimo 1200 mm dal suolo;

6.2.3.3. in lunghezza: nella parte anteriore del veicolo. Questa esigenza è considerata soddisfatta se la luce emessa non disturba il conducente, né direttamente né indirettamente, attraverso specchi retrovisori e/o altre superfici riflettenti del veicolo.

6.2.4. *Visibilità geometrica*

Essa è determinata dagli angoli α e β come sono definiti al punto A.10 dell'allegato I:

α = 15° verso l'alto e 10° verso il basso;

β = 45° a sinistra e a destra se si ha un solo proiettore anabbagliante; 45° verso l'esterno e 10° verso l'interno se si hanno due proiettori anabbaglianti.

La presenza di pareti o di altri elementi in prossimità del proiettore non deve provocare effetti secondari di disturbo per gli altri utenti della strada.

6.2.5. *Orientamento*: verso l'avanti.

Possono muoversi in funzione dell'angolo di sterzata.

L'orientamento verticale del fascio anabbagliante deve rimanere compreso fra - 0,5 % e - 2,5 %, a meno che non sia installato un dispositivo di regolazione esterno.

6.2.6. Possono essere raggruppati con il proiettore abbagliante e le altre luci anteriori.

6.2.7. Non possono essere combinati con altre luci.

6.2.8. Possono essere incorporati reciprocamente con il proiettore abbagliante e le altre luci anteriori.

6.2.9. *Collegamento elettrico*

Il comando del passaggio al fascio anabbagliante deve azionare simultaneamente lo spegnimento del proiettore abbagliante, mentre il proiettore anabbagliante può restare acceso contemporaneamente al proiettore abbagliante.

6.2.10. *Spia d'innesto*: facoltativa.

Spia luminosa verde non lampeggiante.

6.2.11. *Altre prescrizioni*: nessuna.

6.3. *Indicatori di direzione*

6.3.1. *Numero*: due da ciascun lato.

È inoltre ammesso un indicatore di direzione su ciascun lato.

6.3.2. *Schema di montaggio*: due indicatori anteriori e due indicatori posteriori.

6.3.3. *Posizione*

6.3.3.1. in larghezza:

- i bordi delle superfici illuminanti più distanti dal piano longitudinale mediano non devono trovarsi a più di 400 mm dall'estremità della larghezza fuori tutto del veicolo;
- i bordi interni delle superfici illuminanti devono trovarsi a una distanza di almeno 500 mm;
- una distanza minima tra le superfici illuminanti degli indicatori e dei proiettori anabbaglianti più vicini a:

ALLEGATO VI

PRESCRIZIONI PER I TRICICLI

1. Ciascun triciclo deve essere munito dei seguenti dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa:
 - 1.1. proiettore abbagliante,
 - 1.2. proiettore anabbagliante,
 - 1.3. indicatori di direzione,
 - 1.4. luce di arresto,
 - 1.5. luce di posizione anteriore,
 - 1.6. luce di posizione posteriore,
 - 1.7. dispositivo d'illuminazione della targa d'immatricolazione posteriore,
 - 1.8. catadiotro posteriore, non triangolare,
 - 1.9. segnalazione d'emergenza.
2. Ciascun triciclo può, inoltre, essere dotato dei seguenti dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa:
 - 2.1. proiettore fendinebbia,
 - 2.2. luce posteriore per nebbia,
 - 2.3. proiettore di retromarcia,
 - 2.4. catadiottri laterali, non triangolari.
3. L'installazione di ciascuno dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa menzionati ai punti 1 e 2 deve essere effettuata in conformità alle disposizioni appropriate di cui al punto 6.
4. L'installazione di qualsiasi dispositivo di illuminazione e di segnalazione luminosa diverso da quelli menzionati ai punti 1 e 2 è vietata.
5. I dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa omologati per i veicoli a motore a quattro ruote delle categorie M1 e N1 e menzionati ai precedenti punti 1 e 2 sono ammessi anche sui tricicli.
6. **PRESCRIZIONI PARTICOLARI D'INSTALLAZIONE**
 - 6.1. **Proiettori abbaglianti**
 - 6.1.1. *Numero: uno o due.*
Tuttavia, per i tricicli la cui larghezza massima sia superiore a 1300 mm, sono richiesti due proiettori abbaglianti.
 - 6.1.2. *Schema di montaggio: nessuna specificazione particolare.*
 - 6.1.3. *Posizione*
 - 6.1.3.1. *in larghezza:*
 - un proiettore abbagliante indipendente può essere installato sopra o sotto o accanto ad un'altra luce anteriore: se queste luci si trovano una sopra l'altra, il centro di riferimento del proiettore abbagliante deve essere situato sul piano longitudinale mediano del veicolo; se queste luci si trovano una accanto all'altra, i loro centri di riferimento devono essere simmetrici rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo;
 - un proiettore abbagliante incorporato reciprocamente con un'altra luce anteriore deve essere installato in modo che il suo centro di riferimento sia situato sul piano longitudinale mediano del veicolo. Tuttavia, se il veicolo è dotato anche di un proiettore anabbagliante indipendente, montato accanto al proiettore abbagliante, il loro centri di riferimento devono essere simmetrici rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo;

Appendice 3

Scheda informativa per quanto riguarda l'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa su un tipo di motociclo con sidecar

(Da allegare alla domanda di omologazione nel caso in cui quest'ultima venga presentata indipendentemente dalla domanda di omologazione del veicolo)

Numero progressivo (assegnato dal richiedente):

La domanda di omologazione per quanto riguarda l'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa su un tipo di motociclo con sidecar deve essere corredata dalle informazioni che figurano all'allegato II della direttiva 92/61/CEE, lettera A, punti:

0.1,
0.2,
0.4-0.6,
8-8.4.

Appendice 1

Visibilità di luci rosse verso l'avanti e di luci bianche verso il retro
(Vedi punto B.9 dell'allegato I e punto 6.3.11.4.2 del presente allegato)




Figura 1




Figura 2

- 6.9. Segnalazione d'emergenza
- 6.9.1. Prescrizioni identiche a quelle indicate ai punti da 6.3. a 6.3.8.
- 6.9.2. *Collegamento elettrico*
L'azionamento del segnale deve avvenire tramite un comando distinto che permette l'alimentazione simultanea di tutti gli indicatori di direzione.
- 6.9.3. *Spia d'innesto: obbligatoria.*
Spia rossa lampeggiante o, se non esiste una spia separata, funzionamento simultaneo delle spie prescritte al punto 6.3.10.
- 6.9.4. *Altre prescrizioni*
Luce lampeggiante a una frequenza di 90 ± 30 periodi al minuto. L'azionamento del comando del segnale luminoso deve dar luogo all'accensione della luce entro un secondo al massimo e alla prima estinzione della luce entro un secondo e mezzo al massimo.
La segnalazione d'emergenza deve poter essere messa in funzione anche quando il dispositivo che comanda l'avviamento o l'arresto del motore si trova in una posizione tale che il funzionamento di quest'ultimo sia impossibile.
- 6.10. Dispositivo d'illuminazione della targa d'immatricolazione posteriore
- 6.10.1. *Numero: uno.*
Il dispositivo può essere composto da diversi elementi ottici destinati a illuminare la sede della targa.
- 6.10.2. *Schema di montaggio*
- 6.10.3. *Posizione*
- 6.10.3.1. in larghezza
- 6.10.3.2. in altezza
- 6.10.3.3. in lunghezza
- 6.10.4. *Visibilità geometrica*
- 6.10.5. *Orientamento*
- 6.10.6. Può essere raggruppato con una o più luci posteriori.
- 6.10.7. Può essere combinato con la luce di posizione posteriore.
- 6.10.8. Non può essere incorporato reciprocamente con altre luci.
- 6.10.9. *Collegamento elettrico: nessuna prescrizione particolare.*
- 6.10.10. *Spia d'innesto: facoltativa.*
La sua funzione deve essere compiuta dalla spia prescritta per la luce di posizione.
- 6.10.11. *Altre prescrizioni: nessuna.*
- 6.11. Catadiottri laterali, non triangolari
- 6.11.1. *Numero da ciascun lato: uno o due della classe I A (1).*
- 6.11.2. *Schema di montaggio: nessuna disposizione particolare.*
- 6.11.3. *Posizione*
- 6.11.3.1. in larghezza: nessuna disposizione particolare;
- 6.11.3.2. in altezza: minimo 300 mm, massimo 900 mm dal suolo;
- 6.11.3.3. in lunghezza: deve essere tale che, in condizioni normali, il dispositivo non possa essere reso invisibile dal conducente o dal passeggero, né dai loro abiti.

Tali che il dispositivo illumini la sede riservata alla targa d'immatricolazione.

(1) In base alla classificazione che figura nella direttiva 76/757/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai catadiottri dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

- 6.5.10. *Altre prescrizioni:* nessuna.
- 6.6. **Luci di posizione posteriori**
- 6.6.1. *Numero:* due o tre (una sul sidecar).
- 6.6.2. *Schema di montaggio:* nessuna disposizione particolare.
- 6.6.3. *Posizione*
- 6.6.3.1. in larghezza: la distanza laterale tra il bordo esterno delle superfici illuminanti delle due luci di posizione posteriori più esterne e l'estremità della larghezza fuori tutto non deve essere superiore a 400 mm. Se è installata una terza luce di posizione posteriore, questa deve essere simmetrica alla luce di posizione posteriore diversa da quella installata sul sidecar, rispetto al piano longitudinale mediano del motociclo;
- 6.6.3.2. in altezza: minimo 250 mm, massimo 1500 mm dal suolo;
- 6.6.3.3. in lunghezza: nella parte posteriore del veicolo.
- 6.6.4. *Visibilità geometrica*
- Angolo orizzontale: 80° verso l'esterno e 45° verso l'interno.
- Angolo verticale: 15° sopra e sotto l'orizzontale.
- Tuttavia, l'angolo verticale al disotto dell'orizzontale può essere ridotto a 5° se l'altezza della luce è inferiore a 750 mm.
- 6.6.5. *Orientamento:* verso il retro.
- 6.6.6. Possono essere raggruppate con qualsiasi altra luce posteriore.
- 6.6.7. Possono essere combinate con il dispositivo di illuminazione della targa d'immatricolazione posteriore.
- 6.6.8. Possono essere incorporate reciprocamente con la luce di arresto o il catadiottro posteriore, non triangolare, o con tutti e due, oppure con la luce posteriore per nebbia.
- 6.6.9. *Collegamento elettrico:* nessuna disposizione particolare.
- 6.6.10. *Spia d'innesto:* facoltativa.
- La sua funzione deve essere assicurata dal dispositivo previsto, se del caso, per la luce di posizione anteriore.
- 6.6.11. *Altre prescrizioni:* nessuna.
- 6.7. **Proiettori fendinebbia**
- 6.7.1. *Numero:* uno o due.
- 6.7.2. *Schema di montaggio:* nessuna disposizione particolare.
- 6.7.3. *Posizione*
- 6.7.3.1. in larghezza:
- un proiettore fendinebbia può essere installato sopra o sotto o accanto ad un'altra luce anteriore: se queste luci si trovano una sopra l'altra, il centro di riferimento del proiettore fendinebbia deve essere situato sul piano longitudinale mediano del veicolo; se queste luci si trovano una accanto all'altra, i loro centri di riferimento devono essere simmetrici rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo;
 - un proiettore fendinebbia incorporato reciprocamente con un'altra luce anteriore deve essere installato in modo che il suo centro di riferimento sia situato sul piano longitudinale mediano del veicolo;
 - due proiettori fendinebbia, di cui uno o ambedue incorporato (incorporati) reciprocamente con un'altra luce anteriore, devono essere installati in modo che i loro centri di riferimento siano simmetrici rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo;
- 6.7.3.2. in altezza: minimo 250 mm dal suolo. Nessun punto della superficie illuminante deve trovarsi sopra il punto più elevato della superficie illuminante del proiettore anabbagliante;
- 6.7.3.3. in lunghezza: nella parte anteriore del veicolo. Questa esigenza è considerata soddisfatta se la luce emessa non disturba il conducente, né direttamente né indirettamente, attraverso specchi retrovisori e/o altre superfici riflettenti del veicolo.

6.3.4. *Visibilità geometrica*

Angoli orizzontali: vedi appendice 2.

Angoli verticali: 15° sopra e sotto l'orizzontale.

Tuttavia, l'angolo verticale sotto l'orizzontale può essere ridotto a 5° se l'altezza delle luci è inferiore a 750mm.

6.3.5. *Orientamento*

Gli indicatori di direzione anteriori possono muoversi in funzione dell'angolo di sterzata.

6.3.6. Possono essere raggruppati con una o più luci.

6.3.7. Non possono essere combinati con altre luci.

6.3.8. Non possono essere incorporati reciprocamente con un'altra luce.

6.3.9. *Collegamento elettrico*

L'accensione degli indicatori di direzione deve essere indipendente da quella delle altre luci. Tutti gli indicatori di direzione situati su uno stesso lato del veicolo sono accesi e spenti dallo stesso comando.

6.3.10. *Spia di funzionamento: obbligatoria.*

Può essere ottica o acustica, oppure l'uno e l'altro. Se è ottica, deve essere lampeggiante, di colore verde; deve essere visibile in tutte le condizioni normali di guida; deve spegnersi o restare accesa senza lampeggiare, o presentare un rilevante cambiamento di frequenza nel caso di funzionamento difettoso di uno qualsiasi degli indicatori di direzione. Se è acustica, deve essere chiaramente udibile e presentare le medesime condizioni di funzionamento della spia ottica.

6.3.11. *Altre prescrizioni*

Le caratteristiche sotto indicate devono essere misurate quando il generatore elettrico con alimenta altri carichi al di fuori dei circuiti indispensabili al funzionamento del motore e dei dispositivi di illuminazione.

6.3.11.1. L'azionamento del comando del segnale luminoso deve dar luogo all'accensione della luce entro un secondo al massimo e alla prima estinzione della luce entro un secondo e mezzo al massimo.

6.3.11.2. Sui veicoli i cui indicatori di direzione funzionano a corrente continua:

6.3.11.2.1. luce lampeggiante alla frequenza di 90 ± 30 periodi al minuto;

6.3.11.2.2. lampeggiamento degli indicatori di direzione sullo stesso lato del veicolo alla stessa frequenza e in fase.

6.3.11.3. Sui veicoli i cui indicatori di direzione funzionano a corrente alternata, quando il regime del motore è compreso tra il 50 % e il 100 % del regime corrispondente alla velocità massima del veicolo:

6.3.11.3.1. luce lampeggiante alla frequenza di 90 ± 30 periodi al minuto;

6.3.11.3.2. il lampeggiamento degli indicatori di direzione sullo stesso lato del veicolo può essere simultaneo o alternato. Gli indicatori anteriori non devono essere visibili dalla parte posteriore né gli indicatori posteriori dalla parte anteriore nelle zone definite all'appendice 1.

6.3.11.4. Sui veicoli i cui indicatori di direzione funzionano a corrente alternata, quando il regime del motore è compreso tra il regime di minimo specificato dal costruttore e il 50 % del regime corrispondente alla velocità massima del veicolo:

6.3.11.4.1. luce lampeggiante a una frequenza compresa tra $90 + 30$ e $90 - 45$ periodi al minuto;

6.3.11.4.2. il lampeggiamento degli indicatori di direzione sullo stesso lato del veicolo può essere simultaneo o alternato. Gli indicatori anteriori non devono essere visibili dalla parte posteriore né gli indicatori posteriori dalla parte anteriore nelle zone definite all'appendice 1.

6.3.11.5. In caso di funzionamento difettoso di un indicatore di direzione, non causato da cortocircuito, l'altro indicatore deve continuare a lampeggiare o rimanere acceso, ma in tal caso la frequenza può differire da quella prescritta.

6.1.3.2. in lunghezza: nella parte anteriore del veicolo. Questa esigenza è considerata soddisfatta se la luce emessa non disturba il conducente, né direttamente, né indirettamente, attraverso specchi retrovisori e/o altre superfici riflettenti del veicolo.

6.1.3.3. Nel caso di un solo proiettore abbagliante indipendente, la distanza tra il bordo della superficie illuminante e il bordo di quella del proiettore anabbagliante non deve essere superiore a 200 mm.

6.1.3.4. Nel caso di due proiettori abbaglianti, la distanza tra le superfici illuminanti non deve essere superiore a 200 mm.

6.1.4. *Visibilità geometrica*

La visibilità della superficie illuminante, anche nelle zone che non sembrano illuminate nella direzione d'osservazione considerata, deve essere assicurata all'interno di uno spazio divergente delimitato da generatrici che seguono il perimetro della superficie illuminante e formano un angolo di almeno 5° con l'asse di riferimento del proiettore. Come origine degli angoli di visibilità geometrica deve essere considerato il contorno della proiezione della superficie illuminante su un piano trasversale tangente alla parte anteriore del trasparente del proiettore abbagliante.

6.1.5. *Orientamento: verso l'avanti.*

Possono muoversi in funzione dell'angolo di sterzata.

6.1.6. Possono essere raggruppati con il proiettore anabbagliante e le altre luci anteriori.

6.1.7. Non possono essere combinati con altre luci.

6.1.8. Possono essere incorporati reciprocamente:

6.1.8.1. con il proiettore anabbagliante,

6.1.8.2. con la luce di posizione anteriore,

6.1.8.3. con il proiettore fendinebbia.

6.1.9. *Collegamento elettrico*

L'accensione dei proiettori abbaglianti deve effettuarsi simultaneamente. Al momento del passaggio dai fasci anabbaglianti ai fasci abbaglianti, si devono accendere tutti i proiettori abbaglianti. Al momento del passaggio dai fasci abbaglianti ai fasci anabbaglianti, si devono spegnere contemporaneamente tutti i proiettori abbaglianti. I proiettori anabbaglianti possono restare accesi contemporaneamente ai proiettori abbaglianti.

6.1.10. *Spia di innesto: obbligatoria.*

Spia luminosa blu non lampeggiante.

6.1.11. *Altre prescrizioni:* l'intensità massima dei proiettori abbaglianti che possono essere accesi contemporaneamente non deve essere superiore a 225 000 cd (valore d'omologazione).

6.2. *Proiettori anabbaglianti*

6.2.1. *Numero:* uno o due.

6.2.2. *Schema di montaggio:* nessuna disposizione particolare.

6.2.3. *Posizione*

6.2.3.1. *in larghezza:*

— un proiettore anabbagliante indipendente può essere installato sopra o sotto o accanto ad un'altra luce anteriore: se queste luci si trovano una sopra l'altra, il centro di riferimento del proiettore anabbagliante deve essere situato sul piano longitudinale mediano del motociclo; se queste luci si trovano una accanto all'altra, i loro centri di riferimento devono essere simmetrici rispetto al piano longitudinale mediano del motociclo;

— un proiettore anabbagliante incorporato reciprocamente con un'altra luce anteriore deve essere installato in modo che il suo centro di riferimento sia situato sul piano longitudinale mediano del motociclo. Tuttavia, se il motociclo è dotato anche di un proiettore abbagliante indipendente, montato accanto al proiettore anabbagliante, i loro centri di riferimento devono essere simmetrici rispetto al piano longitudinale mediano del motociclo;

Appendice 4

Indicazione dell'amministrazione

Certificato di omologazione per quanto riguarda l'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa su un tipo di motociclo a due ruote

MODELLO


- Verbale n. del servizio tecnico data
- N. di omologazione: N. di estensione:
1. Marchio di fabbrica o commerciale del veicolo:
 2. Tipo di veicolo:
 3. Nome e indirizzo del costruttore:
 4. Nome e indirizzo dell'eventuale mandatario del costruttore:
 5. Dispositivi obbligatori di illuminazione e di segnalazione luminosa presenti sul veicolo soggetto alle verifiche (1):
 - 5.1. Proiettori abbaglianti
 - 5.2. Proiettori anabbaglianti
 - 5.3. Indicatori di direzione
 - 5.4. Luci di arresto
 - 5.5. Luci di posizione anteriori
 - 5.6. Luci di posizione posteriori
 - 5.7. Dispositivo di illuminazione della targa d'immatricolazione posteriore
 - 5.8. Catadiottri posteriori, non triangolari
 6. Dispositivi facoltativi di illuminazione e di segnalazione luminosa presenti sul veicolo soggetto alle verifiche (1):
 - 6.1. Proiettori fendinebbia: sì/no (*)
 - 6.2. Luci posteriori per nebbia: sì/no (*)
 - 6.3. Segnalazione d'emergenza: sì/no (*)
 - 6.4. Catadiottri laterali, non triangolari: sì/no (*)
 7. Varianti:
 8. Veicolo presentato all'omologazione il
 9. L'omologazione è accordata/rifiutata (*)
 10. Luogo:
 11. Data:
 12. Firma:

(1) Indicare per ciascun dispositivo, su una scheda separata, i tipi di dispositivi debitamente identificati conformi alle prescrizioni di montaggio ai sensi del presente allegato.

(*) Cancellare la dicitura inutile.

Appendice 2

Schema di montaggio



- 6.11.2. *Schema di montaggio*: nessuna disposizione particolare.
- 6.11.3. *Posizione*
- 6.11.3.1. in larghezza: nessuna disposizione particolare;
- 6.11.3.2. in altezza: minimo 300 mm, massimo 900 mm dal suolo;
- 6.11.3.3. in lunghezza: deve essere tale che, in condizioni normali, il dispositivo non possa essere reso invisibile dal conducente o dal passeggero, né dai loro abiti.
- 6.11.4. *Visibilità geometrica*
- Angoli orizzontali: 30° verso l'avanti e verso il retro.
- Angoli verticali: 15° sopra e sotto l'orizzontale.
- Tuttavia, l'angolo verticale al disotto dell'orizzontale può essere ridotto a 5° se l'altezza del catadiottro è inferiore a 750 mm.
- 6.11.5. *Orientamento*: l'asse di riferimento dei catadiottri deve essere perpendicolare al piano longitudinale mediano del veicolo e orientato verso l'esterno. I catadiottri situati nella parte anteriore possono muoversi in funzione dell'angolo di sterzata.
- 6.11.6. Possono essere raggruppati con altri dispositivi di segnalazione.
- 6.12. *Catadiottri posteriori, non triangolari*
- 6.12.1. *Numero*: uno della classe I A ⁽¹⁾.
- 6.12.2. *Schema di montaggio*: nessuna disposizione particolare.
- 6.12.3. *Posizione*
- 6.12.3.1. in larghezza: il centro di riferimento deve essere situato sul piano longitudinale mediano del veicolo;
- 6.12.3.2. in altezza: minimo 250 mm, massimo 900 mm dal suolo;
- 6.12.3.3. in lunghezza: nella parte posteriore del veicolo.
- 6.12.4. *Visibilità geometrica*
- Angolo orizzontale: 30° a sinistra e a destra.
- Angolo verticale: 15° sopra e sotto l'orizzontale.
- Tuttavia, l'angolo verticale al disotto dell'orizzontale può essere ridotto a 5° se l'altezza del catadiottro è inferiore a 750 mm.
- 6.12.5. *Orientamento*: verso il retro.
- 6.12.6. Possono essere raggruppati con qualsiasi altra luce.
- 6.12.7. La superficie illuminante del catadiottro può avere delle parti comuni con quella di qualsiasi altra luce rossa situata nella parte posteriore.

⁽¹⁾ In base alla classificazione che figura nella direttiva 76/757/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai catadiottri dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

- due proiettori fendinebbia, di cui uno o ambedue incorporato (incorporati) reciprocamente con un'altra luce anteriore, devono essere installati in modo che i loro centri di riferimento siano simmetrici rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo;
- 6.7.3.2. in altezza: minimo 250 mm dal suolo. Nessun punto della superficie illuminante deve trovarsi sopra il punto più elevato della superficie illuminante del proiettore anabbagliante;
- 6.7.3.3. in lunghezza: nella parte anteriore del veicolo. Questa esigenza è considerata soddisfatta se la luce emessa non disturba il conducente, né direttamente né indirettamente, attraverso specchi retrovisori e/o altre superfici riflettenti del veicolo.
- 6.7.4. *Visibilità geometrica*
Essa è determinata dagli angoli α e β come sono definiti al punto A.10 dell'allegato I:
 $\alpha = 5^\circ$ verso l'alto e verso il basso;
 $\beta = 45^\circ$ a sinistra e a destra eccetto che per un proiettore eccentrico, nel qual caso l'angolo interno deve essere $\beta = 10^\circ$.
- 6.7.5. *Orientamento*: verso l'avanti.
Possono muoversi in funzione dell'angolo di sterzata.
- 6.7.6. Possono essere raggruppati con altre luci anteriori.
- 6.7.7. Non possono essere combinati con altre luci anteriori.
- 6.7.8. Possono essere incorporati reciprocamente con il proiettore abbagliante e la luce di posizione anteriore.
- 6.7.9. *Collegamento elettrico*
Il proiettore fendinebbia deve poter essere acceso o spento indipendentemente dal proiettore abbagliante o dal proiettore anabbagliante.
- 6.7.10. *Spia d'innesto*: facoltativa.
Spia luminosa verde non lampeggiante.
- 6.7.11. *Altre prescrizioni*: nessuna.
- 6.8. *Luci posteriori per nebbia*
- 6.8.1. *Numero*: una o due.
- 6.8.2. *Schema di montaggio*: nessuna disposizione particolare.
- 6.8.3. *Posizione*
- 6.8.3.1. in larghezza: una luce posteriore per nebbia indipendente può essere installata sopra o sotto o accanto ad un'altra luce posteriore: il suo centro di riferimento deve essere situato sul piano longitudinale mediano del veicolo se queste luci si trovano una sopra l'altra; se queste luci si trovano una accanto all'altra, i loro centri di riferimento devono essere simmetrici rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo. Una luce posteriore per nebbia incorporata reciprocamente con un'altra luce posteriore deve essere installata in modo che il suo centro di riferimento sia situato sul piano longitudinale mediano del veicolo;
- 6.8.3.2. in altezza: minimo 250 mm, massimo 900 mm dal suolo;
- 6.8.3.3. in lunghezza: nella parte posteriore del veicolo.
- 6.8.3.4. La distanza tra la superficie illuminante della luce posteriore per nebbia e quella della luce di arresto deve essere di almeno 100 mm.
- 6.8.4. *Visibilità geometrica*
Essa è determinata dagli angoli α e β come sono definiti al punto A.10 dell'allegato I:
 $\alpha = 5^\circ$ verso l'alto e 5° verso il basso;
 $\beta = 25^\circ$ a destra e a sinistra.
- 6.8.5. *Orientamento*: verso il retro.
- 6.8.6. Possono essere raggruppate con qualsiasi altra luce posteriore.
- 6.8.7. Non possono essere combinate con altre luci.
- 6.8.8. Possono essere incorporate reciprocamente con una luce di posizione posteriore.

- 6.3.11.5. In caso di funzionamento difettoso di un indicatore di direzione, non causato da cortocircuito, l'altro indicatore deve continuare a lampeggiare o rimanere acceso, ma in tal caso la frequenza può differire da quella prescritta.
- 6.4. Luci di arresto
- 6.4.1. Numero: una o due.
- 6.4.2. Schema di montaggio: nessuna disposizione particolare.
- 6.4.3. Posizione
- 6.4.3.1. in larghezza: il centro di riferimento deve essere situato sul piano longitudinale mediano del veicolo qualora vi sia una sola luce di arresto, o esse devono essere simmetriche al piano longitudinale mediano del veicolo, qualora vi siano due luci d'arresto;
- 6.4.3.2. in altezza: minimo 250 mm, massimo 1500 mm dal suolo;
- 6.4.3.3. in lunghezza: nella parte posteriore del veicolo.
- 6.4.4. *Visibilità geometrica*
- Angolo orizzontale: 45° a destra e a sinistra.
- Angolo verticale: 15° sopra e sotto l'orizzontale.
- Tuttavia, l'angolo verticale al di sotto dell'orizzontale può essere ridotto a 5° se l'altezza della luce è inferiore a 750 mm.
- 6.4.5. *Orientamento*: verso il retro del veicolo.
- 6.4.6. Possono essere raggruppate con una o più altre luci posteriori.
- 6.4.7. Non possono essere combinate con altre luci.
- 6.4.8. Possono essere incorporate reciprocamente con la luce di posizione posteriore.
- 6.4.9. *Collegamento elettrico*: deve accendersi ogni volta che venga azionato almeno uno dei freni di servizio.
- 6.4.10. *Spia d'innesto*: vietata.
- 6.5. Luci di posizione anteriori
- 6.5.1. Numero: una o due.
- 6.5.2. Schema di montaggio: nessuna disposizione particolare.
- 6.5.3. Posizione
- 6.5.3.1. in larghezza:
- una luce di posizione anteriore può essere installata sopra o sotto o accanto ad un'altra luce anteriore: se queste luci si trovano una sopra l'altra, il centro di riferimento della luce di posizione anteriore deve essere situato sul piano longitudinale mediano del veicolo; se queste luci si trovano una accanto all'altra, i loro centri di riferimento devono essere simmetrici rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo;
 - una luce di posizione anteriore incorporata reciprocamente con un'altra luce anteriore deve essere installata in modo che il suo centro di riferimento sia situato sul piano longitudinale mediano del veicolo;
 - due luci di posizione anteriori, di cui una o ambedue incorporate (incorporate) reciprocamente con un'altra luce anteriore, devono essere installate in modo che i loro centri di riferimento siano simmetrici rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo;
- 6.5.3.2. in altezza: minimo 350 mm, massimo 1200 mm dal suolo;
- 6.5.3.3. in lunghezza: nella parte anteriore del veicolo.
- 6.5.4. *Visibilità geometrica*
- Angolo orizzontale: 80° a sinistra e a destra se vi è una sola luce di posizione; 80° verso l'esterno e 45° verso l'interno se vi sono due luci di posizione.
- Angolo verticale: 15° sopra e sotto l'orizzontale.
- Tuttavia, l'angolo verticale al disotto dell'orizzontale può essere ridotto a 5° se l'altezza della luce è inferiore a 750 mm.

- due proiettori anabbaglianti, di cui uno o ambedue incorporato (incorporati) reciprocamente con un'altra luce anteriore, devono essere installati in modo che i loro centri di riferimento siano simmetrici rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo;
- 6.2.3.2. in altezza: minimo 500 mm, massimo 1200 mm dal suolo;
- 6.2.3.3. in lunghezza: nella parte anteriore del veicolo. Questa esigenza è considerata soddisfatta se la luce emessa non disturba il conducente, né direttamente né indirettamente, attraverso specchi retrovisori e/o altre superfici riflettenti del veicolo.
- 6.2.3.4. Nel caso di due proiettori anabbaglianti, la distanza tra le due superfici illuminanti non deve essere superiore a 200 mm.
- 6.2.4. *Visibilità geometrica*
Essa è determinata dagli angoli α e β come sono definiti al punto A.10 dell'allegato I:
 α = 15° verso l'alto e 10° verso il basso;
 β = 45° a sinistra e a destra se vi è un solo proiettore abbagliante;
45° verso l'esterno e 10° verso l'interno se vi sono due proiettori abbaglianti.
La presenza di pareti o di altri elementi in prossimità del proiettore non deve provocare effetti secondari di disturbo per gli altri utenti della strada.
- 6.2.5. *Orientamento: verso l'avanti.*
Possono muoversi in funzione dell'angolo di sterzata.
L'orientamento verticale del fascio anabbagliante deve rimanere compreso fra -0,5 % e -2,5 %, a meno che non sia installato un dispositivo di regolazione esterno.
- 6.2.6. Possono essere raggruppati con il proiettore abbagliante e le altre luci anteriori.
- 6.2.7. Non possono essere combinati con altre luci.
- 6.2.8. Possono essere incorporati reciprocamente con il proiettore abbagliante e le altre luci anteriori.
- 6.2.9. *Collegamento elettrico*
Il comando del passaggio al fascio anabbagliante deve azionare simultaneamente lo spegnimento del proiettore abbagliante, mentre il proiettore anabbagliante può restare acceso contemporaneamente al proiettore abbagliante.
- 6.2.10. *Spia d'innesto: facoltativa.*
Spia luminosa verde non lampeggiante.
- 6.2.11. *Altre prescrizioni: nessuna.*
- 6.3. *Indicatori di direzione*
- 6.3.1. *Numero: due da ciascun lato.*
- 6.3.2. *Schema di montaggio: due indicatori anteriori e due indicatori posteriori.*
- 6.3.3. *Posizione*
- 6.3.3.1. in larghezza:
- 6.3.3.1.1. per gli indicatori anteriori occorre simultaneamente:
- 6.3.3.1.1.1. una distanza minima di 240 mm tra le superfici illuminanti,
- 6.3.3.1.1.2. che essi siano situati all'esterno dei piani verticali longitudinali tangenti ai bordi esterni della superficie illuminante del proiettore o dei proiettori,
- 6.3.3.1.1.3. una distanza minima tra le superfici illuminanti degli indicatori e dei proiettori anabbaglianti più vicini a:
- 75 mm se l'intensità minima dell'indicatore è di 90 cd;
 - 40 mm se l'intensità minima dell'indicatore è di 175 cd;
 - 20 mm se l'intensità minima dell'indicatore è di 250 cd;
 - \leq 20 mm se l'intensità minima dell'indicatore è di 400 cd;
- 6.3.3.1.2. per gli indicatori posteriori, la distanza fra i bordi interni delle due superfici illuminanti deve essere di almeno 180 mm con la riserva che siano rispettate le prescrizioni del punto A.10 dell'allegato I, anche quando la targa d'immatricolazione è montata;

ALLEGATO IV

PRESCRIZIONI PER I MOTOCICLI A DUE RUOTE

1. Ciascun motociclo a due ruote deve essere munito dei seguenti dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa:
 - 1.1. proiettore abbagliante,
 - 1.2. proiettore anabbagliante,
 - 1.3. indicatori di direzione,
 - 1.4. luce di arresto,
 - 1.5. luce di posizione anteriore,
 - 1.6. luce di posizione posteriore,
 - 1.7. dispositivo d'illuminazione della targa d'immatricolazione posteriore,
 - 1.8. catadiottro posteriore, non triangolare.
2. Ciascun ciclomotore a due ruote può, inoltre, essere dotato dei seguenti dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa:
 - 2.1. proiettore fendinebbia,
 - 2.2. luce posteriore per nebbia,
 - 2.3. segnalazione d'emergenza,
 - 2.4. catadiottri laterali, non triangolari.
3. L'installazione di ciascuno dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa menzionati ai punti 1 e 2 deve essere effettuata in conformità alle disposizioni appropriate di cui al punto 6.
4. L'installazione di qualsiasi dispositivo di illuminazione e di segnalazione luminosa diverso da quelli menzionati ai punti 1 e 2 è vietata.
5. I dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa omologati per i veicoli a quattro ruote delle categorie M1 e N1 e menzionati ai precedenti punti 1 e 2 sono ammessi anche sui motocicli. *Art. 100/93/07*
6. **PRESCRIZIONI PARTICOLARI D'INSTALLAZIONE**
 - 6.1. **Proiettori abbaglianti**
 - 6.1.1. *Numero:* uno o due.
 - 6.1.2. *Schema di montaggio:* nessuna disposizione particolare.
 - 6.1.3. *Posizione*
 - 6.1.3.1. *in larghezza:*
 - un proiettore abbagliante indipendente può essere installato sopra o sotto o accanto ad un'altra luce anteriore: se queste luci si trovano una sopra l'altra, il centro di riferimento del proiettore abbagliante deve essere situato sul piano longitudinale mediano del veicolo; se queste luci si trovano una accanto all'altra, i loro centri di riferimento devono essere simmetrici rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo;
 - un proiettore abbagliante incorporato reciprocamente con un'altra luce anteriore deve essere installato in modo che il suo centro di riferimento sia situato sul piano longitudinale mediano del veicolo. Tuttavia, se il veicolo è dotato anche di un proiettore anabbagliante indipendente, montato accanto al proiettore abbagliante, i loro centri di riferimento devono essere simmetrici rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo;
 - due proiettori abbaglianti, di cui uno o ambedue incorporato (incorporati) reciprocamente con un'altra luce anteriore, devono essere installati in modo che i loro centri di riferimento siano simmetrici rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo;

Appendice 3

Scheda informativa per quanto riguarda l'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa su un tipo di ciclomotore a tre ruote

(Da allegare alla domanda di omologazione nel caso in cui quest'ultima venga presentata indipendentemente dalla domanda di omologazione del veicolo)

Numero progressivo (assegnato dal richiedente):

La domanda di omologazione per quanto riguarda l'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa su un tipo di ciclomotore a tre ruote deve essere corredata dalle informazioni che figurano all'allegato II della direttiva 92/61/CEE, lettera A, punti:

0.1,
0.2,
0.4-0.6,
8-8.4.

Appendice 1

Visibilità di luci rosse verso l'avanti e di luci bianche verso il retro
(Vedi punto B.9 dell'allegato I e punto 6.3.11.4.2 del presente allegato)




Figura 1




Figura 2

- 6.7.3. *Posizione*
- 6.7.3.1. in larghezza: il centro di riferimento deve essere situato sul piano longitudinale mediano del veicolo se vi è un solo catadiottro, oppure, se vi sono due catadiottri, essi devono essere simmetrici al piano longitudinale mediano del veicolo.
- Nel caso di un veicolo con due catadiottri posteriori:
- i bordi delle superfici illuminanti più distanti dal piano longitudinale mediano del veicolo non devono trovarsi a più di 400 mm dall'estremità della larghezza fuori tutto del veicolo;
 - i bordi interni dei catadiottri devono trovarsi a una distanza di almeno 500 mm. Questa distanza può essere ridotta a 400 mm se la larghezza massima del veicolo è inferiore a 1300 mm;
- 6.7.3.2. in altezza: minimo 250 mm, massimo 900 mm dal suolo;
- 6.7.3.3. in lunghezza: nella parte posteriore del veicolo.
- 6.7.4. *Visibilità geometrica*
- Angolo orizzontale: 30° a sinistra e a destra.
- Angolo verticale: 15° sopra e sotto l'orizzontale.
- Tuttavia, l'angolo verticale al disotto dell'orizzontale può essere ridotto a 5° se l'altezza del catadiottro è inferiore a 750 mm.
- 6.7.5. *Orientamento*: verso il retro.
- 6.7.6. Possono essere raggruppati con qualsiasi altra luce.
- 6.7.7. *Altre prescrizioni*: la superficie illuminante del catadiottro può avere delle parti comuni con quella di qualsiasi altra luce rossa situata nella parte posteriore.
- 6.8. *Catadiottri dei pedali*
- Ciascuno dei pedali del ciclomotore a tre ruote deve essere munito di due catadiottri. Essi devono essere installati in modo tale che le superfici utili siano esterne al pedale stesso, perpendicolari al piano d'appoggio del pedale, e il loro asse ottico è parallelo al piano longitudinale mediano del veicolo.
- 6.8.1. *Numero*: quattro catadiottri o gruppi di catadiottri.
- 6.8.2. *Schema di montaggio*: nessuna disposizione particolare.
- 6.8.3. *Altre prescrizioni*
- La superficie illuminante del catadiottro deve essere arretrata rispetto al contorno. I catadiottri devono essere montati nel corpo del pedale in modo che essi siano ben visibili verso l'avanti e verso il retro del veicolo. L'asse di riferimento dei catadiottri, la cui forma deve essere adattata a quella del corpo del pedale, deve essere perpendicolare all'asse del pedale. I catadiottri dei pedali possono essere montati solo su pedali di veicoli che, tramite manovella o dispositivi simili, possono servire come mezzi di propulsione al posto del motore. Essi non possono essere montati su pedali che servono da comandi al veicolo o che servono solo da poggiapiedi per il conducente o per il passeggero.
- 6.9. *Catadiottri laterali, non triangolari*
- 6.9.1. *Numero da ciascun lato*: uno o due della classe I A ⁽¹⁾.
- 6.9.2. *Schema di montaggio*: nessuna disposizione particolare.
- 6.9.3. *Posizione*
- 6.9.3.1. in larghezza: nessuna disposizione particolare;
- 6.9.3.2. in altezza: minimo 300 mm, massimo 900 mm dal suolo;

(¹) In base alla classificazione che figura nella direttiva 76/757/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai catadiottri dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

- 6.4.3.1. in larghezza: il centro di riferimento deve essere situato sul piano longitudinale mediano del veicolo qualora vi sia una sola luce di arresto; qualora vi siano due luci d'arresto, esse devono essere simmetriche al piano longitudinale mediano del veicolo. Per i veicoli con due ruote posteriori: almeno 600 mm tra le due luci. Questa distanza può essere ridotta a 400 mm se la larghezza massima del veicolo è inferiore a 1300 mm;
- 6.4.3.2. in altezza: minimo 250 mm, massimo 1500 mm dal suolo;
- 6.4.3.3. in lunghezza: nella parte posteriore del veicolo.
- 6.4.4. *Visibilità geometrica*
 Angolo orizzontale: 45° a destra e a sinistra.
 Angolo verticale: 15° sopra e sotto l'orizzontale.
 Tuttavia, l'angolo verticale al disotto dell'orizzontale può essere ridotto a 5° se l'altezza della luce è inferiore a 750 mm.
- 6.4.5. *Orientamento*: verso il retro del veicolo.
- 6.4.6. Possono essere raggruppate con una o più altre luci posteriori.
- 6.4.7. Non possono essere combinate con altre luci.
- 6.4.8. Possono essere incorporate reciprocamente con la luce di posizione posteriore.
- 6.4.9. *Collegamento elettrico*: deve accendersi ogni volta che venga azionato almeno uno dei freni di servizio.
- 6.4.10. *Spia d'innesto*: vietata.
- 6.5. *Luci di posizione anteriori*
- 6.5.1. *Numero*: una o due.
 Tuttavia, per i ciclomotori a tre ruote con una larghezza massima superiore a 1300 mm sono richieste due luci di posizione anteriori.
- 6.5.2. *Schema di montaggio*: nessuna disposizione particolare.
- 6.5.3. *Posizione*
- 6.5.3.1. in larghezza:
 — una luce di posizione anteriore indipendente può essere installata sopra o sotto o accanto ad un'altra luce anteriore: se queste luci si trovano una sopra l'altra, il centro di riferimento della luce di posizione anteriore deve essere situato sul piano longitudinale mediano del veicolo; se queste luci si trovano una accanto all'altra, i loro centri di riferimento devono essere simmetrici rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo;
 — una luce di posizione anteriore incorporata reciprocamente con un'altra luce anteriore deve essere installata in modo che il suo centro di riferimento sia situato sul piano longitudinale mediano del veicolo;
 — due luci di posizione anteriori, di cui una o ambedue incorporate (incorporate) reciprocamente con un'altra luce anteriore, devono essere installate in modo che i loro centri di riferimento siano simmetrici rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo.
- Nel caso di un veicolo con due luci di posizione anteriori:
 — i bordi delle superfici illuminanti più distanti dal piano longitudinale mediano del veicolo non devono trovarsi a più di 400 mm dall'estremità della larghezza fuori tutto del veicolo;
 — i bordi interni delle superfici illuminanti devono trovarsi a una distanza di almeno 500 mm;
- 6.5.3.2. in altezza: minimo 350 mm, massimo 1500 mm dal suolo;
- 6.5.3.3. in lunghezza: nella parte anteriore del veicolo.
- 6.5.4. *Visibilità geometrica*
 Angolo orizzontale: 80° a sinistra e a destra se vi è una sola luce di posizione; 80° verso l'esterno e 45° verso l'interno se vi sono due luci di posizione.
 Angolo verticale: 15° sopra e sotto l'orizzontale.
 Tuttavia, l'angolo verticale al disotto dell'orizzontale può essere ridotto a 5° se l'altezza della luce è inferiore a 750 mm.

- i bordi interni delle superfici illuminanti devono trovarsi a una distanza di almeno 550 mm. Tale distanza può essere ridotta a 400 mm se la larghezza massima del veicolo è inferiore a 1300 mm;
- 6.2.3.2. in altezza: minimo 500 mm, massimo 1200 mm dal suolo;
- 6.2.3.3. in lunghezza: nella parte anteriore del veicolo. Questa esigenza è considerata soddisfatta se la luce emessa non disturba il conducente, né direttamente né indirettamente, attraverso specchi retrovisori e/o altre superfici riflettenti del veicolo.
- 6.2.4. *Visibilità geometrica*
Essa è determinata dagli angoli α e β come sono definiti al punto A.10 dell'allegato I:
 $\alpha = 15^\circ$ verso l'alto e 10° verso il basso;
 $\beta = 45^\circ$ a sinistra e a destra se vi è un solo proiettore anabbagliante;
 45° verso l'esterno e 10° verso l'interno se vi sono due proiettori anabbaglianti.
- 6.2.5. *Orientamento*: verso l'avanti.
Possono muoversi in funzione dell'angolo di sterzata.
- 6.2.6. Possono essere raggruppati con il proiettore abbagliante e la luce di posizione anteriore.
- 6.2.7. Non possono essere combinati con altre luci.
- 6.2.8. Possono essere incorporati reciprocamente con il proiettore abbagliante e la luce di posizione anteriore.
- 6.2.9. *Collegamento elettrico*
Il comando del passaggio al fascio anabbagliante deve azionare simultaneamente lo spegnimento del proiettore abbagliante, mentre il proiettore anabbagliante può restare acceso contemporaneamente al proiettore abbagliante.
- 6.2.10. *Spia d'innesto*: facoltativa.
Spia luminosa verde non lampeggiante.
- 6.2.11. *Altre prescrizioni*: nessuna.
- 6.3. *Indicatori di direzione*
- 6.3.1. *Numero*: due da ciascun lato.
- 6.3.2. *Schema di montaggio*: due indicatori anteriori e due indicatori posteriori.
- 6.3.3. *Posizione*
- 6.3.3.1. in larghezza:
— i bordi delle superfici illuminanti più distanti dal piano longitudinale mediano non devono trovarsi a più di 400 mm dall'estremità fuori tutto del veicolo;
— i bordi interni delle superfici illuminanti devono trovarsi ad una distanza di almeno 500 mm;
— è necessaria una distanza minima tra le superfici illuminanti degli indicatori e dei proiettori anabbaglianti più vicini a:
— 75 mm se l'intensità minima dell'indicatore è di 90 cd;
— 40 mm se l'intensità minima dell'indicatore è di 175 cd;
— 20 mm se l'intensità minima dell'indicatore è di 250 cd;
— ≤ 20 mm se l'intensità minima dell'indicatore è di 400 cd;
- 6.3.3.2. in altezza: minimo 350 mm, massimo 1500 mm dal suolo.
- 6.3.4. *Visibilità geometrica*
Angoli orizzontali: vedi appendice 2.
Angoli verticali: 15° sopra e sotto l'orizzontale.
Tuttavia, l'angolo verticale sotto l'orizzontale può essere ridotto a 5° se l'altezza delle luci è inferiore a 750 mm.

ALLEGATO III

2000/93

PRESCRIZIONI PER I CICLOMOTORI A TRE RUOTE E QUADRICICLI LEGGERI

1. Ciascun ciclomotore a tre ruote deve essere munito dei seguenti dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa:
 - 1.1. proiettore anabbagliante,
 - 1.2. luce di posizione anteriore,
 - 1.3. luce di posizione posteriore,
 - 1.4. catadiottro posteriore, non triangolare,
 - 1.5. catadiottri dei pedali, solo per i ciclomotori a tre ruote muniti di pedali,
 - 1.6. luci di arresto,
 - 1.7. indicatori di direzione, per i ciclomotori a tre ruote con carrozzeria chiusa.
2. Ciascun ciclomotore a tre ruote può, inoltre, essere dotato dei seguenti dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa:
 - 2.1. proiettore abbagliante,
 - 2.2. indicatori di direzione, per i ciclomotori a tre ruote senza carrozzeria chiusa,
 - 2.3. dispositivo di illuminazione della targa posteriore di immatricolazione,
 - 2.4. catadiottri laterali, non triangolari.
3. L'installazione di ciascuno dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa menzionati ai punti 1 e 2 deve essere effettuata in conformità alle disposizioni appropriate di cui al punto 6.
4. L'installazione di qualsiasi dispositivo di illuminazione e di segnalazione luminosa diverso da quelli menzionati ai punti 1 e 2 è vietata.
5. I dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa omologati per i motocicli e menzionati ai punti 1 e 2 sono ammessi anche sui ciclomotori.
6. **PRESCRIZIONI PARTICOLARI D'INSTALLAZIONE**
 - 6.1. **Proiettori abbaglianti**
 - 6.1.1. *Numero:* uno o due.
Tuttavia, per i ciclomotori a tre ruote con larghezza massima superiore a 1300 mm, sono richiesti due proiettori abbaglianti.
 - 6.1.2. *Schema di montaggio:* nessuna disposizione particolare.
 - 6.1.3. *Posizione*
 - 6.1.3.1. *in larghezza:*
 - un proiettore anabbagliante indipendente può essere installato sopra o sotto o accanto ad un'altra luce anteriore: se queste luci si trovano una sopra l'altra, il centro di riferimento del proiettore abbagliante deve essere situato sul piano longitudinale mediano del veicolo; se queste luci si trovano una accanto all'altra, i loro centri di riferimento devono essere simmetrici rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo;
 - un proiettore abbagliante incorporato reciprocamente con un'altra luce anteriore deve essere installato in modo che il suo centro di riferimento sia situato sul piano longitudinale mediano del veicolo. Tuttavia, se il veicolo è dotato anche di un proiettore anabbagliante indipendente, montato accanto al proiettore abbagliante, i loro centri di riferimento devono essere simmetrici rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo;
 - due proiettori abbaglianti, di cui uno o ambedue incorporato (incorporati) reciprocamente con un'altra luce anteriore, devono essere installati in modo che i loro centri di riferimento siano simmetrici rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo;

Appendice 3

Scheda informativa per quanto riguarda l'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa su un tipo di ciclomotore a due ruote

(Da allegare alla domanda di omologazione nel caso in cui quest'ultima venga presentata indipendentemente dalla domanda di omologazione del veicolo)

Numero progressivo (assegnato dal richiedente):

La domanda di omologazione per quanto riguarda l'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa su un tipo di ciclomotore a due ruote deve essere corredata dalle informazioni che figurano all'allegato II della direttiva 92/61/CEE, lettera A, punti:

0.1,
0.2,
0.4-0.6,
8-8.4.

Appendice 1

Visibilità di luci rosse verso l'avanti e di luci bianche verso il retro
(Vedi punto B.9 dell'allegato I e punto 6.3.11.4.2 del presente allegato)




Figura 1




Figura 2

- 6.8.3. *Posizione*
- 6.8.3.1. in larghezza: il centro di riferimento deve essere situato sul piano longitudinale mediano del veicolo;
- 6.8.3.2. in altezza: minimo 250 mm, massimo 900 mm dal suolo;
- 6.8.3.3. in lunghezza: nella parte posteriore del veicolo.
- 6.8.4. *Visibilità geometrica*
- Angolo orizzontale: 30° a sinistra e a destra.
- Angolo verticale: 15° sopra e sotto l'orizzontale.
- Tuttavia, l'angolo verticale al disotto dell'orizzontale può essere ridotto a 5° se l'altezza del catadiottro è inferiore a 750 mm.
- 6.8.5. *Orientamento*: verso il retro.
- 6.8.6. Possono essere raggruppati con qualsiasi altra luce.
- 6.8.7. *Altre prescrizioni*: la superficie illuminante del catadiottro può avere delle parti comuni con quella di qualsiasi altra luce rossa situata nella parte posteriore.
- 6.9. *Catadiottri dei pedali*
- 6.9.1. Ciascuno dei pedali del ciclomotore a due ruote deve essere munito di due catadiottri.
- 6.9.2. *Schema di montaggio*: nessuna disposizione particolare.
- 6.9.3. *Altre prescrizioni*
- La superficie illuminante del catadiottro deve essere arretrata rispetto al contorno. I catadiottri devono essere montati nel corpo del pedale in modo che essi siano ben visibili verso l'avanti e verso il retro del veicolo. L'asse di riferimento dei catadiottri, la cui forma deve essere adattata a quella del corpo del pedale, deve essere perpendicolare all'asse del pedale. I catadiottri dei pedali possono essere montati solo su pedali di veicoli che, tramite manovelle o dispositivi simili, possono servire come mezzi di propulsione al posto del motore. Essi non possono essere montati su pedali che servono da comandi al veicolo o che servono solo da poggiapiedi per il conducente o per il passeggero.
- 6.10. *Catadiottri anteriori, non triangolari*
- 6.10.1. *Numero*: uno della classe I A ⁽¹⁾.
- 6.10.2. *Schema di montaggio*: nessuna disposizione particolare.
- 6.10.3. *Posizione*
- 6.10.3.1. in larghezza: il centro di riferimento deve essere collocato all'interno del piano mediano longitudinale del veicolo;
- 6.10.3.2. in altezza: minimo 400 mm, massimo 1200 mm dal suolo;
- 6.10.3.3. in lunghezza: nella parte anteriore del veicolo.
- 6.10.4. *Visibilità geometrica*
- Angolo orizzontale: 30° a destra e a sinistra.
- Angolo verticale: 15° sopra e sotto l'orizzontale.
- L'angolo verticale sotto l'orizzontale può comunque essere ridotto a 5° se il catadiottro si trova a meno di 750 mm dal suolo.
- 6.10.5. *Orientamento*: verso l'avanti.
- Può muoversi in funzione dell'angolo di sterzata.
- 6.10.6. Può essere raggruppatto con qualsiasi altra luce.
- 6.10.7. *Altre prescrizioni*: nessuna.

⁽¹⁾ In base alla classificazione che figura nella direttiva 76/767/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai catadiottri dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.